

RESOCONTO STENOGRAFICO

77ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

Presidenza del Presidente CRISTALDI

INDICE

	Pag.
Assemblea regionale	
(Comunicazione del calendario dei lavori):	
PRESIDENTE	24
PIRO (MD - La Rete - AD)	24
Disegni di legge	
(Annunzio di presentazione)	1
«Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997» (380/A)	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	3, 24, 37
CAPODICASA (PDS - SE)	3, 14
PIRO (MD - La Rete - AD)	4, 7, 10, 16, 23, 39, 31
CUFFARO, <i>assessore per l'agricoltura e le foreste</i>	6, 25
CRISAFULLI (PDS - SE)	7, 28, 29
DRAGO (CCD)	9, 23
FLERES, <i>assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca</i>	17, 30
CASTIGLIONE, <i>assessore per l'industria</i>	25
BRIGUGLIO, <i>assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione</i>	28, 29
(Votazione finale scrutinio nominale):	
PRESIDENTE	38
(Risultato della votazione):	
PRESIDENTE	38
Mozione	
(Determinazione della data di discussione):	
PRESIDENTE	2, 3

Ordini del giorno

(Annunzio n. 84)	31
(Votazione)	32
(Annunzio n. 85)	32
(Votazione)	32
Sull'ordine dei lavori	
GRANATA (AN)	3

La seduta è aperta alle ore 10.41

SPAGNA, *segretario f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Comunico che alle ore 12,30 si terrà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari concernente il calendario dei lavori.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

“Norme per la protezione della fauna selvatica e la regolamentazione dell'esercizio venatorio in Sicilia” (n. 393), dell'onorevole Grippaldi, in data 29 aprile 1997.

Determinazione della data di discussione di mozione

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 91 «Pre-disposizione del Piano regionale dei trasporti», degli onorevoli Vella, Martino, Forgiione, Liotta, Morinello e La Corte.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, *segretario*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

considerato che:

il piano regionale dei trasporti (PRT), già previsto dalla legge regionale 18.6.1983, n. 68, dovrebbe definire gli indirizzi per l'assetto della rete regionale dei trasporti e coordinare gli interventi di tutti i soggetti pubblici e privati erogatori dei finanziamenti nel settore;

le particolari condizioni geografiche dell'Isola avrebbero imposto già da tempo di provvedere a limitare, con una adeguata politica dei trasporti, gli effetti della marginalità che da geografica si trasforma inevitabilmente in economica;

la suddetta marginalità si manifesta sia nei rapporti con l'esterno, cioè con il resto dell'Italia e con l'Europa, sia nei rapporti fra aree interne, sempre più penalizzate da disservizi nel sistema dei trasporti, che hanno alimentato disinvestimento produttivo e deflusso demografico, e aree urbane costiere viceversa interessate da fenomeni di crescita disordinata e di congestionamento;

la rete stradale siciliana si estende, attualmente, per più di 21 mila chilometri, di cui soltanto il 2,7 per cento è costituito da autostrade, mentre il 53 per cento comprende strade provinciali, e la restante parte riguarda le strade statali e le strade comunali extraurbane, con il risultato che la dotazione stradale siciliana è net-

tamente inferiore alla media nazionale, per non parlare di quella europea;

la Regione attraverso il PRT potrebbe, intanto, programmare la manutenzione dei tracciati esistenti sollecitando le province a procedere alla redazione dei programmi manutentori;

il mancato completamento dell'autostrada Palermo-Messina ha penalizzato i collegamenti fra le due città e rallentato il traffico oltre lo stretto, anche perché, se si esclude la statale 113 che è inadeguata sia per il volume di traffico che per le caratteristiche del tracciato, non vi è una viabilità alternativa;

non dissimile è la vicenda della fantomatica autostrada Siracusa-Gela, nelle cui province particolarmente carenti sono i collegamenti ferroviari e marittimi, che andrebbero potenziati considerato il fatto che stiamo parlando di territori comprendenti i poli industriali di Gela, Ragusa e Pozzallo;

la rete ferroviaria siciliana si estende per 1.445 Km, e che la situazione è tra le più disastrose d'Italia: si continua a viaggiare su carrozze e convogli ormai vetusti e spesso inadeguati, con tempi di percorrenza lunghissimi;

a partire dal mese di maggio, entrando in vigore la nuova tabella oraria, l'ente autonomo Ferrovie dello Stato ha previsto che i treni diretti in Sicilia e per il Nord si fermano rispettivamente in Calabria e a Messina, senza oltrepassare lo Stretto, apportando una nuova gravissima penalizzazione della nostra Isola in materia di trasporti ed enormi disagi agli utenti;

l'alto indice di insularità della Sicilia fa comprendere quanto importante e necessario sia attuare una vera e reale pianificazione in materia di trasporto marittimo e che, in questo senso, centrale diventa la questione dei porti turistici, di cabotaggio e la portualità di livello superiore per ciò che concerne gli interventi per l'adeguamento dei fondali, per il miglioramento della sicurezza dei porti e delle strutture ricettive;

rilevato che il decreto legislativo di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, troverà applicazione anche nelle Regioni a Statuto speciale conferendo a queste competenze specifiche in materia di trasporto,

impegna il Governo della Regione

a formalizzare e presentare il piano regionale dei trasporti per la Regione siciliana, come strumento necessario ed indispensabile per una reale e concreta pianificazione e programmazione delle scelte sull'intero assetto del sistema dei trasporti in Sicilia». (91)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che la determinazione della data di discussione della mozione venga demandata alla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Sull'ordine dei lavori

GRANATA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ha chiesto ospitalità all'Assemblea regionale siciliana per un incontro con gli amministratori e con il presidente della Commissione nazionale antimafia, onorevole Ottaviano Del Turco.

Si presume che, trattandosi di un incontro tecnico, avrà una durata estremamente limitata. Chiedo, pertanto, alla Presidenza dell'Assemblea una sospensione di trenta minuti dei lavori al fine di consentire ai deputati componenti la Commissione regionale Antimafia di partecipare all'incontro.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, avverto che la seduta sarà sospesa appena avrà inizio l'incontro in argomento.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo

delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997». (380/A)

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge n. 380/A: "Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997", sospeso nella seduta n. 76 del 29 aprile 1997, dopo l'approvazione dell'articolo 1.

Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al banco assegnato.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 9.3:

«Articolo 9 bis

Integrazioni e modifiche all'articolo 7 della deliberazione legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 aprile 1997.

Al secondo comma dell'articolo 7 della deliberazione legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 aprile 1997, *dopo le parole* "D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n. 22" *sono aggiunte le parole* "L. 54.000 milioni".

Al medesimo secondo comma *dopo le parole* "trattamento di missione" *sono aggiunte le parole* "L. 8.000"».

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, vorrei capire la *ratio* di questo emendamento del Governo, considerato che, in sede di approvazione del bilancio cui si fa riferimento, queste due appostazioni in sede di articolato erano state ritirate dal Governo, in quanto occorreva una norma sostanziale e che ciò bisognava farlo per legge.

Una cosa è con un apposito provvedimento legislativo, successivo al bilancio, introdurre la norma - cosa discutibile nel merito, ma tecnicamente corretta, altro è fare riferimento alla delibera legislativa. Non si capisce cioè perché il Governo abbia ritirato la precedente proposta di

modifica, convenendo sul fatto che ci fosse una norma sostanziale e che non potesse farsi in sede di legge formale di bilancio, e poi la riproponga reinserendola nella delibera legislativa, quindi di fatto reintroducendo una anomalia di carattere legislativo che aveva voluto rimuovere convenendo sulla necessità di farlo.

Credo, pertanto, che il Governo debba riproporre questa norma, però come una norma di legge a sé, all'interno di questo disegno di legge. Questo se il Presidente riterrà l'emendamento pertinente, senza che sia però un collegamento con la legge di bilancio.

PRESIDENTE. Ritengo l'osservazione dell'onorevole Capodicasa corretta. Propongo pertanto di accantonare l'emendamento ed invito il Governo a riformulare il contenuto dello stesso.

Non sorgendo osservazioni, l'emendamento è accantonato.

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario:

«Art. 2.
Agricoltura e foreste

1. Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 8.000 milioni (capitolo 14626).

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, dopo "1996" aggiungere le seguenti parole: "il limite di spesa di lire 1.500 milioni è elevato a lire 6.500 milioni per il 1997 (capitolo 16004). Gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 76/1995 sono prorogati sino al 31 dicembre 1999".

3. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 30.000 milioni (capitolo 54551).

4. Per la concessione dei contributi finalizzati al ristoro dei danni provocati alle aziende agricole dalle piogge alluvionali di cui all'articolo

1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e all'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 198, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 55459)».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Piro ed altri:

emendamento 2.13:

«Al comma 2 aggiungere:

“Gli oneri relativi valutati in lire 1.500 milioni annui per l'anno 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - Codice 1001”».

– dal Governo:

emendamento 2.8:

«Al comma 2 sostituire “cap. 16004” con “cap. 16008”.

– Tabella “Spesa” Variazioni Assessorato regionale Agricoltura e Foreste:

Sostituire “cap. 16004” con “cap. 16008”».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 2.13.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma 2 dell'articolo 2 contiene due previsioni: con la prima si eleva lo stanziamento previsto per le finalità del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 76/95 a 6.500 milioni per il 1997; la seconda parte, invece, fa sì che gli interventi previsti da questa legge, che avrebbero termine con il 31 dicembre 1997, vengano prorogati anche per il 1998 e per il 1999.

A questo punto è necessario prevedere la copertura finanziaria, ecco perché abbiamo presentato l'emendamento che rinviene la copertura finanziaria per il 1998 e per il 1999.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PROVENZANO, presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 2.8 del Governo. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dalla Commissione i seguenti emendamenti:

emendamento 4.7:

«Articolo 4 ter

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 4.000 milioni.

Alla spesa di lire 4.000 milioni si provvede per lire 2.000 milioni con parte della disponibilità del cap. 69902 e per lire 2.000 milioni con parte della disponibilità del cap. 70301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 3.000 milioni.

Alla spesa di lire 3.000 milioni si provvede con parte della disponibilità del cap. 60791 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma

2, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 1.000 milioni.

Alla spesa di lire 1.000 milioni si provvede con parte della disponibilità del cap. 60791 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 500 milioni.

Alla spesa di lire 500 milioni si provvede con parte della disponibilità del cap. 60791 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 1.500 milioni.

Alla spesa di lire 1.500 milioni si provvede con parte della disponibilità del cap. 60791 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

6. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 3.000 milioni.

Alla spesa di lire 3.000 milioni si provvede con parte della disponibilità del cap. 60791 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

7. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 1.500 milioni.

Alla spesa di lire 1.500 milioni si provvede con parte della disponibilità del cap. 60791 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

8. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 3.000 milioni.

Alla spesa di lire 3.000 milioni si provvede con parte della disponibilità del cap. 69901 del

bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso»;

emendamento 2.11:

«1. Nel comma 3 dell'articolo 2 sostituire le parole "lire 30.000 milioni" con le parole "lire 25.500 milioni"»;

emendamento 5.5:

«1. Nel comma 1 dell'articolo 5 sostituire le parole "lire 82.000 milioni" con le parole "lire 78.000 milioni"»;

emendamento 5.4:

«2. Nel comma 2 dell'articolo 5 sostituire le parole "lire 26.000 milioni" con le parole "lire 24.000 milioni"».

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare, a nome della Commissione, l'emendamento 4.7.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Dichiaro, pertanto, decaduti gli emendamenti 2.11, 5.5 e 5.4, essendo collegati all'emendamento ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 2.1:

«Articolo 2 ter
Incendi boschivi

1. Per far fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo 15 maggio - 15 ottobre 1997, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale di trenta ore mensili in deroga alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 nei limiti delle disponibilità del cap. 14005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

Lo dichiaro improponibile.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti di identico contenuto:

– dal Governo:

emendamento 2.2:

«Articolo 2 quater

Rilievi aerofotogrammetrici per la programmazione agricolo-forestale

«1. Per l'effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione della "Carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia" su scala adeguata, finalizzata alle esigenze della programmazione agricolo-forestale è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di L. 6.000 milioni».

– dagli onorevoli Drago ed altri:

emendamento 9.2:

«1. Per la effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione della "Carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia" su scala adeguata, finalizzata alle esigenze della programmazione agricolo-forestale è stanziata la somma di lire 6 miliardi».

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente già in fase di approvazione del bilancio avevamo preventivato sei miliardi per la rilevazione orto-aerofotogrammetrica; serve, infatti, una carta del suolo agricolo forestale, in quanto è in atto un contenzioso senza fine con la Comunità europea. Le carte in nostro possesso non sono, purtroppo, in condizione di darci i risultati che servono all'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda i vigneti e gli uliveti.

La rilevazione aerofotogrammetrica a scala specifica per le colture, risolverebbe molti problemi riguardanti contenziosi anche giudiziari,

in quanto i risultati che vengono dalle carte in nostro possesso non corrispondono più alla realtà.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per pronunciarmi favorevolmente all'emendamento. Volevo altresì sottoporre al Governo un problema: sul piano tecnico la dicitura del testo dell'emendamento è funzionale? Infatti, per come è scritto l'emendamento, non si comprende chi sia l'autorità di governo che dovrebbe mettere in moto i meccanismi previsti dallo stesso emendamento.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento per consentire al Governo di prevedervi l'opportuno riferimento legislativo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, credo sia necessario, poichè l'emendamento viene accantonato ai fini della sua riformulazione, che venga indicata anche la fonte di copertura; l'emendamento dovrebbe cioè fare esplicito riferimento al capitolo 60793 (credo) e al codice 8003, comunque al capitolo del Fondo globale; diversamente non si capirebbe dov'è la copertura finanziaria. Pertanto, nel riformulare l'emendamento prego il Governo di tener conto anche di questo aspetto.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Vorrei precisare che l'accantonamento dell'emendamento 2.2 comporta l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 9.2, in quanto di identico contenuto.

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

- dagli onorevoli Leanza ed altri:

emendamento 2.5:

«Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale del 25 maggio 1995, n. 45 è così sostituito:

«Spettano all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste le funzioni di vigilanza, coordinamento ed indirizzo sui consorzi di cui al precedente articolo 5.

Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi si applicano agli enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e seguenti della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76.

L'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, è abrogato».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento articolo:

- dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 2.4:

«All'atto dell'istituzione dei nuovi enti di bonifica, di cui al comma 1 dell'articolo 6, della legge regionale n. 45/95, tutto il personale di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, transita ai nuovi enti secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge n. 45/95».

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Dichiaro, anche a nome di altri firmatari, di ritirare l'emendamento e ne preannuncio - se il Governo è favorevole sull'oggetto considerato - la trasformazione in un ordine del giorno.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leanza ed altri il seguente emendamento articolo 2.7:

«Le disposizioni di cui all'articolo 12 della

legge regionale n. 36/91 e successive integrazioni e modificazioni sono estese al personale dei consorzi agrari, che cessano il servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di settori dell'attività stessa.

I requisiti ivi prescritti devono intendersi riferiti alla data di chiusura dei consorzi o di loro settori.

I fondi previsti per l'attuazione delle disposizioni richiamate nel precedente comma, sono incrementati per l'anno 1997 di ulteriori 1.000 milioni.

All'onere relativo al 1997 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del cap. 54571 del bilancio 1997».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leanza ed altri il seguente emendamento articolo 2.6:

«L'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 25.5.95, n. 45, assume la funzione di commissario liquidatore in ordine alle funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione.

Spetta allo stesso l'identificazione dei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti.

Il predetto commissario liquidatore è autorizzato alla gestione separata dell'attività non trasferita ai consorzi di nuova istituzione.

Il comma 9 dell'articolo 24 della legge regionale 25.5.95, n. 45 è abrogato».

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto, precisando che questa Presidenza non è ancora entrata nel merito dell'emendamento e quindi della sua proponibilità.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 2.9:

«Articolo 2 bis

Norme interpretative della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed in-

tegrazioni, in materia di occupazione del settore forestale.

«1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, l'espressione "giornate lavorative ai fini previdenziali" deve interpretarsi nel senso che le giornate lavorative prestate presso l'Amministrazione forestale valevoli - in via esclusiva - ai fini dell'inclusione nel contingente ivi previsto, devono computarsi in ragione di sei giornate settimanali, anche nei casi in cui, secondo le previsioni contenute nei contratti collettivi di categoria, l'orario di lavoro si articoli su cinque giornate settimanali».

2. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, si interpreta nel senso che alla formazione delle graduatorie, da valere anche ai fini degli avviamenti, si provvede per qualifica e con i criteri ivi previsti, relativamente ai contingenti di cui al comma 5, lett. b) e c) dell'articolo 56, mentre per i contingenti di cui alla lett. a) del medesimo comma 5 trovano applicazione i criteri contenuti nel comma secondo dell'articolo 49, comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 57.

3. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e l'articolo 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, si interpretano nel senso che in caso di parità di posizione in graduatoria trovano applicazione i seguenti criteri:

a) per i lavoratori appartenenti ai contingenti di cui al comma 5 lett. a), dell'articolo 56: possesso della qualifica corrispondente alle mansioni da svolgere, ivi compresa la qualifica conseguita all'interno di attività corsuale finanziata con il concorso del Fondo sociale europeo; in caso di ulteriore parità, anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento nel settore agricolo;

b) per i lavoratori appartenenti ai contingenti di cui al comma 5, lett. b) e c) dell'articolo 56: anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento nel settore agricolo».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dagli onore-

voli Grippaldi ed altri il seguente emendamento 2.12:

«Articolo 2 bis

Norme interpretative della Legge 6.6.1996 n. 16 e successive modifiche ed interpretazioni in materia occupazione settore forestale.

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 6.4.1996, n. 16 l'espressione: "giornate lavorative ai fini previdenziali" deve interpretarsi nel senso che le giornate valevoli, ai fini dell'inclusione nel contingente ivi previsto, devono intendersi tutti quei giorni lavorativi e figurativi e in ogni caso valevoli ai fini pensionistici (malattia, maternità, infortunio e siccità), prestate presso l'Amministrazione forestale.

2. Il comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 6.4.1996 n. 16 si interpreta nel senso che alla formazione delle graduatorie, da valere anche ai fini degli avviamenti, si provvede per qualifiche e con i criteri ivi previsti, relativamente ai contingenti di cui al comma 5, lett. a), b), c) dell'art. 56.

In caso di incapienza di cui alla lettera a) si può provvedere attingendo dalla graduatoria unica distrettuale di cui all'art. 49».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leanza ed altri il seguente emendamento 2.10:

«Articolo 2 ter

Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 6/1997 è aggiunta dopo le parole "enti pubblici" la parola "economici"»;

«All'articolo 10 della legge regionale 6/1997 è aggiunto il seguente comma 5: "È escluso dall'applicazione del presente articolo l'ente di sviluppo agricolo"».

Lo dichiaro improponibile.

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario:

«Articolo 3.
Enti locali

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, con riferimento all'anno 1995 l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad utilizzare parte del fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 3 è stato presentato dall'onorevole Drago il seguente emendamento 3.1:

«Aggiungere il seguente comma:

2. Al fine di consentire l'accoglimento delle istanze di finanziamento presentate entro il 31.12.1996 per la corresponsione del trattamento economico del personale da assumere in forza di concorsi già espletati, il periodo "purché il relativo stanziamento rientri nelle previsioni dei corrispettivi stanziamenti del bilancio 96", contenuto al comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale n. 6/97, è così modificato: "purché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997, non superi la somma di L. 15.500 milioni"».

DRAGO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una discussione già avvenuta sia in Commissione Bilancio sia in quest'Aula. Avevamo già appostato, durante la sessione di bilancio, il relativo finanziamento di 15 miliardi e 500 milioni per consentire agli enti locali di provvedere alle assunzioni per quei concorsi già espletati nel 1996 e le cui immissioni in servizio non erano potute avvenire per vari motivi.

Nella finanziaria, però, c'era il vincolo che le previsioni di bilancio non dovevano superare le

previsioni del 1996; con questo emendamento, quindi, le ampliamo per quella cifra consentendo l'immissione in servizio di 500-550 unità in tutti i comuni dell'Isola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 a firma dell'onorevole Drago. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Leanza ed altri:

emendamento 3.2:

«Al comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

2. In riferimento alla utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente, l'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a destinare la spesa di lire 10.000 milioni al fine di coprire la gestione di corsi di laurea o sezioni staccate universitarie gestiti dalle Province regionali o da consorzi tra enti di cui facciano parte Province stesse.

3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 18713 del bilancio della Regione».

– dagli onorevoli Formica, Leanza, Crisafulli e Bufardecì:

emendamento 3.3:

«Le somme trasferite alle province regionali ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 possono essere utilizzate al-

trèsì per i fini istituzionali delle province stesse».

– dagli onorevoli Cipriani ed altri:

emendamento 3.4.

«Articolo 3 bis: 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35, già prorogato al 30 aprile 1997 con l'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 45, è ulteriormente prorogato al 31 agosto 1997».

Dichiaro improponibili gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Onorevole Formica, il suo emendamento è giudicato improponibile, vorrei, al tempo stesso, dare una mia valutazione, anche pleonastica: ciò che prevede l'articolo, in fin dei conti può essere fatto dalle stesse province. Non so se il mio chiarimento le potrà essere utile; ne faccio l'uso che crede.

FORMICA. Signor Presidente, ne prendo atto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione dell'articolo 3, nel testo risultante.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, credo che, così come formulato, l'articolo possa presentare qualche difficoltà, nel senso che viene prevista la possibilità di utilizzare una parte del fondo per alcune finalità, che io condivido (non c'è un dissenso nel merito), ritengo, però, opportuno specificare il limite di importo per il quale vale questa autorizzazione perchè, diversamente, sarebbe una autorizzazione senza limiti; il che, francamente, non mi pare possibile.

DRAGO. Due miliardi.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, se è un considerazione ne prendiamo atto.

PIRO. No, non è una considerazione.

PRESIDENTE. Allora bisogna formalizzarla.

PIRO. Se il Governo e la Commissione sono d'accordo, la formalizziamo, altrimenti è inutile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Al comma 1 aggiungere "fino al limite massimo di lire 3 mila milioni"».

Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 4.
Lavori pubblici

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, relativamente agli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato per l'esercizio 1997 il limite d'impegno venticinquennale di lire 142 milioni (capitolo 68586)».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dal Governo:

emendamento 4.1:

«Articolo 4 bis – Personale dell'ex Consorzio autostradale Siracusa-Gela:

1. Per consentire la corresponsione degli emolumenti al personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa - Gela di cui alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 44 è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di L. 1.200 milioni (cap. 29053)».

– dall'onorevole Barbagallo Giovanni:

emendamento 4.4:

«Articolo 4 bis

1. Per consentire la corresponsione degli emolumenti al personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela, di cui alla legge regionale 3.11.1994, n. 44, relativi agli stipendi non percepiti dei mesi di novembre, dicembre e XIII mensilità dell'anno 1994, agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale per il triennio 1994-1997 per i dipendenti dei consorzi autostradali, nonché agli stipendi per l'anno 1997, è autorizzata per l'anno 1997, la spesa di lire 1.200 milioni – capitolo 29053».

– dall'onorevole Petrotta:

emendamento 4.9:

«Articolo 4 bis:

1. Per consentire la corresponsione degli emolumenti al personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela, di cui alla legge regionale 3.11.1994, n. 44, relativi agli stipendi non percepiti dei mesi di novembre, dicembre e 13ª mensilità dell'anno 1994, agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale per il triennio 1994-1997 per i dipendenti dei consorzi autostradali, nonché agli stipendi per l'anno 1997, è autorizzata per l'anno 1997, la spesa di lire 1.200 milioni – cap. 29053».

PROVENZANO, *presidente della Regione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVENZANO, *presidente della Regione*.
Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 4.9 della
Commissione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*.
Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro, pertanto, assorbito l'emendamento
4.4.

Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti:

- dall'onorevole Crisafulli:

emendamento 4.2:

«Per consentire la corresponsione dei benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34 in favore dei proprietari degli immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994 non soddisfatti entro il 31.12.1996 per esigenze istruttorie è autorizzata per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale sopraindicata la spesa di L. 1.000 milioni per l'anno 1997.

Alla spesa di L. 1.000 milioni si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 70315 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso»;

- dall'onorevole Leanza:

emendamento 4.8:

«Articolo 4 bis

1. La disposizione di cui all'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, prorogata per l'anno finanziario 1996 con il comma 1 dell'ar-

ticolo 29 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è estesa all'anno 1997»;

- dal Governo:

emendamento 4.3:

«Alla tabella di variazione per la voce relativa all'Assessorato regionale lavori pubblici sono apportate le seguenti variazioni:

“capitolo 69901 - 5.000 milioni;
capitolo 69351 - 3.000 milioni;
capitolo 69929 - 6.800 milioni;
capitolo 69931 - 1.200 milioni”»;

- dagli onorevoli Drago ed altri:

emendamento 4.5:

«Articolo 4 bis

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è inserito il seguente:

“2 bis. Fino all'adeguamento previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono escluse le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa”»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 4.6:

«1. L'EAS è autorizzato ad utilizzare per l'attuazione dei propri compiti istituzionali il personale inquadrato nei ruoli transitori o inquadrati nei ruoli soprannumerari della Regione.

2. Trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 46/96.

L'EAS è autorizzato a predisporre progetti per l'utilizzo dei soggetti di cui alla legge regionale 85/1995.

3. Gli oneri relativi alle competenze del personale di cui al primo comma rimangono a carico dell'Amministrazione regionale».

Onorevoli colleghi, dichiaro improponibili gli emendamenti 4.2, 4.8, 4.3 e 4.5.

Per assenza dall'Aula dei proponenti l'emendamento 4.6 è dichiarato decaduto.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dal Governo:

emendamento articolo 7.2:

«Le somme residue degli incrementi a destinazione vincolata dei fondi disposti con l'articolo 1, legge regionale n. 3/93, con l'articolo 1, legge regionale n. 24/91 e con l'articolo 2, legge regionale n. 39/94, possono essere utilizzate dall'Ente minerario siciliano per far fronte agli oneri connessi ai fini istituzionali dell'Ente medesimo»;

emendamento articolo 7.3:

«1. Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 32 della legge regionale n. 33/96 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, rispettivamente la spesa di L. 5.000 milioni e L. 7.500 milioni.

2. Agli oneri di L. 12.500 milioni derivanti dal comma 1 provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60795 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 (cod. 8001)»;

– dagli onorevoli Catania ed altri:

emendamento articolo 9.3:

«1. Il fondo a gestione separata di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, istituito presso l'IRFIS Mediocredito della Sicilia Spa è autorizzato ad anticipare alle imprese commerciali, turistiche e dei servizi operanti in Sicilia, le quali abbiano presentato istanza di finanziamento agevolato e/o di contributo in conto capitale per programmi di finanziamento ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 ovvero ai sensi dell'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed abbiano acceso mutui con istituti bancari, per i quali sia venuto a mancare il finanziamento a carico dello Stato, un ammontare pari al 100 per cento del contributo in conto in-

teressi e del contributo in conto capitale previsto dalle predette leggi.

2. Le anticipazioni del contributo in conto interessi e del contributo in conto capitale sono concesse mediante aperture di credito o sovvenzioni cambiarie a favore delle imprese beneficiarie e sono garantite dalla cessione irrevocabile a favore dell'Amministrazione regionale dei predetti contributi in conto interessi e in conto capitale dovuti dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato ai sensi delle citate leggi n. 517/75 e n. 67/88, fermo restando che l'acquisizione dell'accettazione della cessione da parte del M.I.C.A. può avere luogo dopo l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del M.I.C.A. stesso.

3. Le operazioni di anticipazioni sono soggette al trattamento tributario agevolato previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Il diniego di concessione da parte del M.I.C.A. delle agevolazioni previste dalle leggi n. 517/75 e n. 67/88 comporta la risoluzione di diritto delle operazioni di anticipazioni di cui ai commi precedenti, restando comunque salva la facoltà per l'impresa non ammessa a tali benefici di fare ricorso al finanziamento agevolato previsto dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.

4. L'ordine di priorità nell'accoglimento delle domande è dato dalla data di presentazione dell'istanza di anticipazione dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

5. La domanda di anticipazione dovrà essere corredata di:

– dichiarazione dell'interessato alla disponibilità a cedere all'Amministrazione regionale tanto il contributo in conto interessi che il contributo in conto capitale spettante ai sensi delle citate leggi n. 517/75 e n. 67/88;

– copia del contratto di mutuo stipulato ai sensi della legge n. 517/75 o della legge n. 67/88;

– dichiarazione di atto notorio attestante l'at-

tuale svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento;

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di vigenza per le società regolarmente costituite.

6. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di L. 5.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, ad incremento delle dotazioni del fondo IRFIS di cui all'articolo 1.

7. All'onere di L. 5.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per lo stesso esercizio finanziario. L'onere di L. 20.000 milioni, ricadente nel quadriennio 1998-2001, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - Codice 2001»;

- dall'onorevole Grippaldi:

emendamento articolo 8.1:

«Per le imprese che sono state ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19.12.1992, n. 488, e che hanno rinunciato alle provvidenze di cui all'articolo 32 della legge regionale 15.5.1993, n. 15, può essere confermata per i relativi mutui che vengono mantenuti dagli istituti di credito, anche se con importi ridotti, a tasso di mercato e senza più alcun vincolo di destinazione, la garanzia sussidiaria regionale prevista dagli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21.12.1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, già consentita per le predette operazioni di credito».

Onorevoli colleghi, gli emendamenti testè comunicati sono dichiarati improponibili.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

PIRO, segretario:

«Articolo 5.

Lavoro, previdenza sociale e formazione professionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della

legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata per l'esercizio 1997 l'ulteriore spesa di lire 82.000 milioni (capitolo 33709).

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 26.000 milioni (capitolo 33708).

3. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 9.500 milioni (capitolo 34076)».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 5.1:

- Al comma 1 sono aggiunte le parole:

«Il nuovo termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 69 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6 deve intendersi riferito agli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Le percentuali di contributo devono intendersi come limiti massimi».

Sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 34.238 milioni, quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le finalità previste dalle leggi regionali n. 24/1976 articolo 3, n. 27/1991 articoli 16 e 28 e della legge 845/1978.

5. Per le finalità dell'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 l'ulteriore spesa di lire 34.238 milioni, cui si provvede con parte dello stanziamento del capitolo di spesa 34109».

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si fa riferimento nei commi aggiunti al

comma 148 della legge 662, e quindi a fondi statali, che devono essere utilizzati tramite norma sostanziale e non con un emendamento a questo disegno di legge. La ragione della mia opposizione è tecnica, non di merito.

PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, gli uffici non hanno perplessità sull'emendamento e io concordo con questa tesi.

CAPODICASA. Chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 5 e del relativo emendamento.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento 5.2:

«Articolo 5 bis:

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale e la formazione professionale è autorizzato a corrispondere per l'anno 1997 ai lavoratori già dipendenti delle società GEPI S.p.A. e NOVA S.p.A il trattamento integrativo di cui all'articolo 2 della l.r. 19 dicembre 1995, n. 84 elevato fino al raggiungimento della misura in precedenza spettante in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alla spesa di lire 12.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 10.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 65005 del bilancio della Regione e quanto a lire 2.000 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 21257 - codice 1002 (capitolo 6500).

3. La somma di cui al comma precedente sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25».

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente subemendamento aggiuntivo all'emendamento 5.2 dell'onorevole Piro:

«1. Per le finalità dell'articolo 2 della legge

regionale 19.12.1985, n. 84, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 24.000 milioni.

2. Relativamente ai lavoratori già dipendenti dalle Società GEPI S.p.A. e NOVA S.p.A; il trattamento integrativo di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1985, n. 54 è elevato fino al raggiungimento della misura in precedenza spettante in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche e integrazioni.

3. Al fine di consentire la prosecuzione, a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della Società Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di L. 4000 milioni.

4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 gli oneri connessi con gli adempimenti assicurativi scaturenti da progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Amministrazione regionale e da enti ed aziende da essa dipendenti o vigilati, nel limite massimo di L. 400 milioni.

5. All'onere complessivo di L. 28.400 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 si provvede per lire 10.000 milioni con imputazione al cap. 65005, 2.000 milioni al cap. 24001, 2.000 milioni al cod. 1002 (cap. 65004), 10.000 milioni al cap. 32001, 1.400 milioni al cap. 33007, 2.000 milioni al cap. 34108, 1.400 milioni al cap. 32002.

6. Le somme di cui ai commi 1 e 3 saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 5.2 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, a mio avviso l'emendamento è proponibile e per capirne le ragioni bisogna fare qualche passo indietro quando si pose il problema, in sede di discussione del bilancio, di corrispondere gli emolumenti ai lavoratori che attualmente sono impegnati e che fino a questo momento non sono stati retribuiti, rivenienti dalla gestione ex Gepi, ex Nova.

In una prima fase si era ritenuto di potere utilizzare una parte dello stanziamento previsto dalla legge regionale che aveva finanziato l'istituzione di società miste, sia nel settore dei beni culturali che nel settore della sanità. Successivamente, tuttavia, la scelta diversa è stata quella di predisporre lo stanziamento per intero per quanto riguarda la costituzione della società mista nel settore sanitario, che si trova appostata al capitolo 65005 della rubrica "Industria", 20 miliardi; mentre si è accantonato nel fondo globale, con il codice 1002, che corrisponde al capitolo 65004, uno stanziamento di 12 miliardi per la società mista che deve entrare in funzione per quanto riguarda il settore dei beni culturali.

Si tratta della medesima finalità, cioè quella di corrispondere gli emolumenti ai lavoratori che in questo momento sono impegnati nei lavori socialmente utili e che, successivamente, costituita la società, andranno impiegati in questa società.

Siccome ciò non si è potuto fare con il bilancio e risulta questo doppio accantonamento, la norma è opportuna proprio per questo. Si utilizza l'accantonamento del fondo globale e l'accantonamento che impropriamente è nel capitolo 65005 e che, comunque, non può essere utilizzato per intero (visto che la società mista prima di giugno-luglio non potrà essere istituita) per la corresponsione degli emolumenti.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 5.2 e relativo subemendamento.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilita

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Morinello ed altri il seguente emendamento 5.3:

«1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum contemplata dall'art. 6 della legge regionale n. 27 del 9 maggio 1984

ed erogata secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 46 del 10 agosto 1984 e successive, si esercitano anche durante il periodo di prepensionamento.

2. Nella disposizione di cui al comma precedente rientrano anche le opzioni esercitate in precedenza».

Lo dichiaro improponibile.

Si passa all'articolo 6.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario:

«Articolo 6

Cooperazione, commercio, artigianato e pesca

1. Gli interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono prorogati per il triennio 1997-1999.

2. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 75802).

3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 500 milioni (capitolo 35617)».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha perplessità sul contenuto dell'articolo 6, in ragione del dibattito in corso e delle trattative con la Comunità europea.

Pertanto, non sorgendo osservazioni, ne dispongo l'accantonamento.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo 6.1:

«Articolo 6 ter:

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere al Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di cui all'articolo 3 della legge regionale 6.4.95 n. 33, un contributo straordinario di L. 200.000.000 per il perseguir-

mento delle finalità statutarie, per la divulgazione degli scopi istituzionali del Consorzio e per le spese connesse con l'avvio dell'attività dello stesso, compreso il compenso per il Commissario straordinario incaricato di provvedervi.

2. Le competenze del Consorzio si estendono lungo la fascia di mare ricompresa tra i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.

3. Alla spesa di L. 200.000.000 di cui al comma precedente si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 7802».

FLERES, *assessore per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è giustificato dal fatto che l'articolo 6 prevede un percorso attraverso cui pervenire allo svincolo delle funzioni dei consorzi di ripopolamento che, com'è noto sono tre. Il terzo consorzio è stato recentemente costituito e non ha potuto godere delle provvidenze che a suo tempo erano state disposte per gli altri consorzi.

Questo emendamento, quindi, consente all'ultimo consorzio costituito, intanto, di avere un territorio omogeneo nelle competenze, perchè abbraccia complessivamente l'intero arco del golfo, e poi di utilizzare le stesse somme utilizzate in passato dagli altri due consorzi. Pertanto completa il senso stesso dell'articolo 6. Se il Presidente dell'Assemblea ritiene opportuno accantonarlo insieme all'articolo per un approfondimento, bene, tuttavia è solo complementare all'articolo 6 stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Fleres, la sua richiesta di accantonare l'emendamento, qualora venisse accordata, non cambierebbe nulla.

La sua illustrazione rende comprensibilissimo il contenuto dell'emendamento, che per la verità era già chiaro. È condivisibile il fatto in sé, ma non è purtroppo ammissibile in questo disegno di legge.

Pertanto se lei richiede l'accantonamento lo accantonano, ma non posso giudicarlo poi proponibile, a meno che lei non voglia riformularlo o rivederlo.

FLERES, *assessore per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, allora in questo caso potrebbero non essere proponibili anche tutti gli articoli di questo disegno di legge, considerato che, come ho già detto, questo emendamento è complementare all'articolo 6.

CAPODICASA. Infatti l'articolo 6 è accantonato.

PRESIDENTE. L'articolo 6 è accantonato per altre ragioni: si tratta di verificare la compatibilità con le direttive della Comunità europea; in questo caso l'emendamento è fuori oggetto rispetto al disegno di legge.

FLERES, *assessore per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, lei faccia come ritiene; secondo me i motivi dell'accantonamento non sussistono, così come non sussistono i motivi della non trattabilità dell'emendamento aggiuntivo. Tuttavia, considerato che l'intero articolo 6 è accantonato e siccome l'emendamento aggiuntivo è complementare - non integrativo - ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto.

Si passa all'articolo 7.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 7.

Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione

1. Per le finalità previste dall'articolo 111, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 38378).

2. Al fine di salvaguardare le infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Disi da utilizzare in attuazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere al capitolo 38131 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997».

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

– dagli onorevoli Virzì ed altri:

emendamento 7.10:

«1. al fine di sostenere le imprese editoriali librerie aventi la sede in Sicilia, la Regione, considerata la particolare rilevanza sociale e culturale delle attività da esse svolte, concorre al consolidamento delle esposizioni debitorie bancarie delle imprese suddette in essere alla data del 31 dicembre 1996, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie.

2. Per le finalità del comma precedente, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a corrispondere alle imprese editoriali librerie che intendono procedere al consolidamento di cui al comma precedente un contributo pari al saldo degli interessi che per effetto di un accordo a saldo e stralcio con le imprese bancarie dovranno essere ridotti almeno del 50 per cento.

Il contributo non potrà superare la media del fatturato degli ultimi 3 anni e, comunque, l'importo di lire 3 miliardi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire 10 miliardi cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della l.r. 8 luglio 1977, n. 47»;

– dagli onorevoli Forgiione ed altri:

emendamento 7.5:

«I contributi erogati per l'esercizio finanziario 1991 sul capitolo 38054 per attività culturali possono essere rendicontati per spese sostenute nel 1992 dagli stessi Enti purché utilizzate per l'attuazione del programma di attività all'uopo presentato e comunque per i fini istituzionali degli Enti»;

– dall'onorevole Croce:

emendamento 7.6:

«I contributi erogati per l'esercizio finanziario 1991 sul capitolo 38054 per attività culturali possono essere rendicontati per spese sostenute nel 1992 dagli stessi Enti purché utilizzate per l'attuazione del programma di attività all'uopo presentato e comunque per i fini istituzionali degli Enti»;

– dagli onorevoli Adragna ed altri:

emendamento 7.9:

«I contributi erogati per l'esercizio finanziario 1991 sul capitolo 38054 per attività culturali possono essere rendicontati per spese sostenute nel 1992 dagli stessi Enti purché utilizzate per l'attivazione del programma di attività all'uopo presentato e comunque per i fini istituzionali degli Enti»;

– dall'onorevole Drago:

emendamento 7.14:

«1. I contributi erogati per l'esercizio finanziario 1991 sul capitolo 38054 per attività culturali possono essere rendicontati per spese sostenute nel 1992 dagli stessi Enti purché utilizzate per l'attivazione del programma di attività all'uopo presentato e comunque per i fini istituzionali degli Enti»;

– dagli onorevoli Martino ed altri:

emendamento 7.4:

«Al fine di permettere all'Amministrazione di soddisfare i beneficiari degli stanziamenti gravanti sui capitoli 38074 e 38075 a seguito

della revoca dei provvedimenti d'impegno per l'esercizio finanziario 1993 le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 sui predetti capitoli sono riassegnate ai medesimi capitoli per l'esercizio finanziario 1997 con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Amministrazione competente.

I soggetti beneficiari sono tenuti a produrre entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposita istanza».

- dall'onorevole Piro:

emendamento 7.8:

«Articolo 7 ter:

1. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 la spesa annua è incrementata di lire 500 milioni.

2. All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257.

L'onere ricadente negli esercizi 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001»;

- dagli onorevoli Scalia ed altri:

emendamento 7.1:

«Aggiungere il seguente terzo comma:

“3. Per assicurare l'attività del Teatro Pirandello di Agrigento l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare per l'esercizio finanziario 1997 un contributo straordinario di lire 2.000 milioni”».

Onorevoli colleghi, dichiaro improponibili, gli emendamenti 7.10, 7.5, 7.6, 7.9, 7.14, 7.4, 7.8 e 7.1.

Si passa all'articolo 8.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario :

«Articolo 8,

Turismo, comunicazioni e trasporti

1. Per le finalità previste dall'articolo 3,

comma 4, lettera della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.200 milioni (capitolo 48255).

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera e), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 13.765 milioni (capitolo 48256).

3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 35 milioni (capitolo 48257).

4. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 48632).

5. Per la realizzazione di impianti sportivi e ricettivi per lo svolgimento delle Universiadi 1997 previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 88260)».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole La Grua ed altri:

emendamento 8.3:

«Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“6. La Regione siciliana concede un contributo annuo di lire 500 milioni alla Scuola regionale di Sport per la Sicilia, con sede in Ragusa, al fine di consentire alla stessa di assolvere ai suoi compiti.

7. L'onere di cui sopra per l'esercizio 1997 trova riscontro nel capitolo 48301 del Bilancio della Regione. L'onere annuo di lire 500 milioni per gli esercizi successivi trova riscontro nel Bilancio pluriennale della Regione”»;

- dagli onorevoli Piro e Formica:

emendamento 8.2:

«Articolo 8 bis - Interpretazione autentica di norme.

“1. Il combinato disposto delle disposizioni di cui agli articoli 47, ultimo comma, della legge regionale 9/1986 e 37, ultimo comma, della legge regionale 33/1996 deve essere inteso nel senso che il trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso le Aziende autonome per l'incremento turistico della Regione siciliana è equiparato a quello del personale regionale con decorrenza dalla data di assunzione e indipendentemente dalla circostanza che l'assunzione stessa sia anteriore o posteriore alla legge regionale 9/86”»;

- dal Governo:

emendamento 8.4:

«Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

6. L'Assessore regionale per il Turismo è altresì autorizzato a finanziare, nell'ambito delle disponibilità del capitolo istituito in forza del comma precedente, le necessarie opere di manutenzione e/o di adeguamento e/o di completamento funzionale degli impianti sportivi scelti dal Comitato Organizzatore ai sensi del comma 3 art. 10 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 ivi compreso l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature ed arredi, mediante:

a) finanziamento in favore dei comuni e province per gli impianti pubblici di rispettiva proprietà, ivi compreso il ripristino di opere indispensabili oggetto di precedenti finanziamenti regionali;

b) erogazione di un contributo, in favore dei titolari degli impianti sportivi privati, corrispondente agli oneri ammissibili per realizzare le necessarie opere di adeguamento, nonché di un finanziamento delle spese indispensabili per le infrastrutture e gli allestimenti funzionali alla manifestazione, su presentazione di specifico preventivo di spesa vistato dall'ufficio Tecnico Comunale ed approvato dal Comitato Organizzatore, su parere favorevole per la tipologia degli interventi della Federazione Sportiva competente.

7. Il progetto, per le opere di cui alla lettera a) del comma precedente, è approvato dall'ufficio Tecnico Comunale ed i lavori medesimi, al fine di renderne i tempi di esecuzione compatibili con l'Universiade, sono considerati, relativamente all'effettuazione delle gare d'appalto, urgenti ed indifferibili.

8. Il termine “contributo” di cui all'art. 8 comma 4 e all'art. 15 della legge regionale 51/96 è sostituito dal seguente “assegnazione di somme”».

Onorevoli colleghi, dichiaro improponibili gli emendamenti 8.3 e 8.2.

Pongo in votazione l'emendamento 8.4 del Governo.

Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Battaglia:

emendamento 8.5:

«Per la realizzazione di un parcheggio anche mediante acquisizione di struttura idonea, è concesso al comune di Ragusa un finanziamento corrispondente all'importo di spesa già assegnato al medesimo comune per le finalità di cui alla legge regionale 22/87, e non utilizzato.

All'onere finanziario di 3.000 milioni di cui al comma precedente si provvede con parte delle disponibilità del cap. 47653 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1997»;

emendamento 8.6:

«Per la realizzazione del teatro comunale anche mediante acquisizione di struttura idonea, è concesso al comune di Ragusa un finanziamento corrispondente all'importo di spesa già assegnato al medesimo comune nell'ambito del progetto di sviluppo delle zone interne, ai sensi della legge regionale 26/88, e non utilizzato.

All'onere finanziario di 5.000 milioni di cui al comma precedente si provvede con parte delle disponibilità del cap. 87395 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1997».

Li dichiaro improponibili.

Si passa all'articolo 9.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

TURANO, *segretario*:

«Articolo 9
Disposizioni varie

1. All'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«16. Tale assegnazione affluirà ad un unico capitolo di entrata del bilancio del comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, viene stabilita dal comune in sede di predisposizione del programma di spesa.

17. Le assegnazioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere riprogrammate con le modalità previste dai precedenti commi».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 9.4:

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 32, comma 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, *sostituire* "1997" con "1996"».

Lo dichiaro improponibile. Pongo in votazione l'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 9.6:

«Articolo 9 bis

La Seconda Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana "Bilancio e Programmazione economica e finanze, controllo della spesa regionale ed extraregionale credito e risparmio", ha accesso diretto al sistema informativo dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e delle altre Amministrazioni ed enti regionali.

La predetta Commissione può procurarsi tutte le informazioni, le notizie, i documenti ed i dati di cui dispongono le Amministrazioni della Regione e degli enti regionali sotto la vigilanza ed il controllo della Regione stessa.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, cura la trasmissione dell'informazione, delle notizie e dei documenti che le medesime Commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti.

Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed il Presidente della Regione ragguagliano le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informatici delle Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione.

Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinati sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle Presidenze delle competenti commissioni permanenti all'Assemblea regionale siciliana»;

emendamento 9.5:

«Articolo 9 quater:

Al comma 16 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo le parole "9 maggio 1986, n. 22" aggiungere la seguente "6 maggio 1986, n.9"»;

emendamento 9.7:

«Articolo 9 ter:

Rimborso di spese per patrocinio legale

“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di amministratori, dipendenti e componenti di commissioni, consigli ed altri organi collegiali di amministrazioni regionali, locali ed istituzionali, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio, dell'incarico o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenze o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza.

Le amministrazioni interessate, sentite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

A carico della Regione l'onere per l'attuazione del presente articolo, decorrerà dall'esercizio finanziario 1998 e si farà fronte alla relativa spesa con legge di bilancio”»;

– dalla Commissione:

emendamento aggiuntivo:

«All'allegato A), articolo 1 della legge regionale 16/1986 “Piano di intervento in favore dei soggetti portatori di handicap” *dopo le parole* “coordinamento degli interventi dei settori pubblico e privato” *aggiungere* “per attività di recupero logopedico e/o per attività di sostegno scolastico per minori sordomuti” (come definiti dalla legge 381/70)»;

– dall'onorevole Drago:

emendamento 7.11:

«L'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito:

1. L'ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici della Regione è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.

2. I corrispettivi per l'ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici della Regione saranno stabiliti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della

pubblica istruzione sentita la competente commissione legislativa.

3. Gli introiti derivanti dalla vendita del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei e scavi archeologici della Regione e dei servizi aggiuntivi, in conformità a quanto previsto dalla legge 25 marzo 1997, n. 78 sono destinati al funzionamento, alla fruizione, alla manutenzione ed al restauro dei beni culturali.

4. I soprintendenti possono stipulare, secondo criteri stabiliti da apposito decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, convenzioni con soggetti pubblici o privati per organizzare la distribuzione e la vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su carta di credito, nonché altre forme similari. Per la gestione dei biglietti di ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.

5. Per le finalità del comma 3 del presente articolo è istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione apposito capitolo la cui dotazione, costituita dall'ammontare delle somme affluite all'entrata del bilancio della Regione derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al comma 1 del presente articolo, sarà riassegnata alle soprintendenze, musei, gallerie e scavi archeologici con decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

6. La denominazione del capitolo 1901/entrata è così modificata:

“Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici della Regione e dei servizi aggiuntivi”»;

– emendamento 7.15:

«Al fine di permettere all'Amministrazione di soddisfare i beneficiari degli stanziamenti gravanti sui capitoli 38074 e 38075 a seguito

della revoca dei provvedimenti d'impegno per l'esercizio finanziario 1993, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 sui predetti capitoli sono riassegnate ai medesimi capitoli per l'esercizio finanziario 1997 con provvedimento dell'Assessore regionale Bilancio e Finanze, su richiesta dell'Amministrazione competente.

I soggetti beneficiari sono tenuti a produrre entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposita istanza»;

emendamento 7.13:

«La denominazione del capitolo 39002 è così sostituita: "Assegnazione agli Istituti regionali d'arte per la costituzione del Fondo d'istituto"»;

emendamento 7.12:

«La denominazione del capitolo 37202 è così sostituita: "Assegnazione all'Istituto tecnico femminile di Catania ed agli istituti professionali per ciechi" T. Ardizzone Gioeni di Catania e "Florio e Salamone di Palermo per la costituzione del fondo d'istituto"»;

- dall'onorevole Piro:

emendamento 7.7:

«1. Al fine di soddisfare i beneficiari degli stanziamenti gravanti sui capitoli 38074 e 38075 del bilancio della Regione, a seguito della revoca dei provvedimenti di impegno per l'esercizio finanziario 1993, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti per l'esercizio finanziario in corso del capitolo 38074 quanto a lire 300 milioni e del capitolo 38075 quanto a lire 300 milioni.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare apposita istanza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Onorevoli colleghi, gli emendamenti 9.6, 9.5 e 9.7 si intendono decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari.

Dichiaro improponibile l'emendamento aggiuntivo all'articolo 9 a firma della Commissione.

DRAGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di ritirare l'emendamento 7.11 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 7.7.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, vorrei precisare che in realtà nella sua formulazione l'emendamento è identico al 7.15, ma il contenuto è completamente diverso nelle due formulazioni.

Quello che lei ha giudicato improponibile, era improponibile tecnicamente, anche perché pensato quando ancora era possibile utilizzare le economie di bilancio che in questo momento, avendo praticamente il rendiconto pronto, non si possono utilizzare, mentre questo emendamento propone di ricavare lo stanziamento che era previsto, mediante le economie di bilancio, all'interno del bilancio stesso, utilizzando una parte degli stanziamenti dei due capitoli già previsti dal bilancio stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.7 dell'onorevole Piro.

Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pertanto l'emendamento 7.15 dell'onorevole Drago è assorbito.

Dichiaro improponibili gli emendamenti 7.13 e 7.12.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per consentire lo svolgimento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

*(La seduta, sospesa alle ore 12.10,
è ripresa alle ore 13.58)*

Comunicazione del calendario dei lavori

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Informo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nel deliberare la prosecuzione dei lavori sino alla completa definizione del disegno di legge n. 380/A in discussione, ha stabilito il seguente calendario dei lavori:

– le Commissioni legislative sono autorizzate a riunirsi dal 5 al 9 maggio e dal 26 al 30 maggio 1997;

– l'Aula terrà seduta dal 12 al 16 maggio e dal 3 al 13 giugno 1997.

Si procederà sulla base di una sessione dedicata al lavoro e all'occupazione attraverso l'individuazione dei disegni di legge che richiedono un'urgente trattazione in Aula.

A tale scopo la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito di individuare cinque disegni "veicolari": numeri 367, 381, 382, 319 e 383. A questi disegni di legge si agganceranno le iniziative legislative individuate nella Conferenza stessa, attinenti alla materia dell'occupazione e del rilancio dell'economia.

Sono stati altresì individuati come urgenti i disegni di legge concernenti le agenzie di viaggio, l'ARPA, il randagismo, la caccia, l'antimafia, la Fondazione Bufalino, le celebrazioni normanne nonché quelle legate al 50° anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì stabilito che la seduta del pomeriggio del 12 maggio venga dedicata prioritariamente al rinnovo dei Coreco e del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, intervengo con riferimento all'ultimo tema che è stato individuato e qui comunicato dal Presidente dell'Assemblea, cioè la scelta del 12 maggio come data in cui l'Assemblea dovrà procedere al rinnovo dei CORECO.

L'accettazione da parte nostra di tale data discende dal fatto che si tratta di un adempimento di legge.

Tuttavia, manifestiamo qui, come abbiamo manifestato già in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la nostra perplessità ed obiezione di fondo rispetto all'opportunità che l'Assemblea proceda al rinnovo integrale dei Coreco, nel momento in cui il Parlamento nazionale ha approvato una legge che modifica radicalmente – si può dire rivoluziona – il sistema dei controlli, e nel momento in cui il 15 giugno, in ogni caso, il popolo italiano e quindi anche i siciliani saranno chiamati a pronunciarsi sul referendum che prevede l'abolizione dei CORECO.

Quindi, signor Presidente, esprimo questa riserva; cioè l'indicazione della data, per quanto ci riguarda, non comporta l'accettazione del tema, anzi, per quanto è nelle nostre intenzioni, intendiamo aprire una discussione all'interno dei Gruppi parlamentari, all'interno delle forze politiche, per vedere se è possibile cambiare questo orientamento che a noi non sembra per nulla congruo e, anzi, del tutto in controtendenza rispetto ai processi di rinnovamento che stanno avanzando nel Paese.

Riprende la discussione del disegno di legge numero 380/A

PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge n. 380/A.

Dispongo l'accantonamento dell'articolo 10 in quanto contenente la norma finanziaria complessiva.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«L'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 25 maggio 1995, numero 45, assume la funzione di Commissario liquidatore in ordine alle

funzioni non trasferite ai Consorzi di nuova istituzione, delegando allo stesso anche quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 45/95.

Spetta allo stesso l'identificazione dei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi, non trasferiti.

Il predetto Commissario liquidatore è autorizzato alla gestione separata dell'attività non trasferita ai Consorzi di nuova istituzione che a regime sarà assicurata dalle amministrazioni ordinarie».

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare che nella costituzione dei consorzi, il nuovo commissario straordinario, che sarà da noi nominato, non avrà, purtroppo, alcune competenze che invece avevano i vecchi commissari. Tra l'altro, con la costituzione dei nuovi consorzi ci sarebbe tutta una serie di competenze che non essendo rivestite da alcun soggetto andrebbero, in via generica, assegnate all'Assessorato. Mi riferisco alla gestione di appalti ed opere pubbliche.

Con questa norma diciamo che queste competenze passano al nuovo amministratore straordinario che, per tutte le competenze che vengono dai vecchi consorzi, funziona da Commissario liquidatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Per le finalità previste dai comma 3 e 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 33/96 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 rispettiva-

mente la spesa di L. 5.000 milioni e di L. 7.500 milioni. Agli oneri derivanti di L. 12.500 milioni l'EMS è autorizzato a provvedere con le somme residue relative agli incrementi di destinazione vincolata dei fondi disposti con l'art. 1 legge regionale 3/93 con l'art. 1 della legge regionale 24/91 e con l'art. 2 della legge regionale 39/94».

CASTIGLIONE, *assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, *assessore per l'industria*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le finalità previste dal terzo e quarto comma riguardano alcune opere di manutenzione del sottosuolo e soprasuolo delle nostre miniere; individuata l'urgenza di alcuni interventi, avevamo la necessità di reperire 5 miliardi. Il quarto comma, invece, consente all'Ente minerario di pagare gli stipendi perché viene incrementato il relativo capitolo in base alla legge numero 33; noi ricaviamo queste somme da fondi a destinazione vincolata ora liberi per finalità non più attuabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aventi identico contenuto:

– dalla Commissione:

emendamento 10.1:

«Articolo 10 bis – *Norme di salvaguardia*
“1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall'articolo 93 del Trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea»;

- dal Governo:

emendamento 10.2:

Procedure di controllo CE

«1. Gli interventi di cui alla presente legge in materia di aiuti di Stato si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

2. L'eventuale sospensione di una norma, a seguito della procedura prevista all'articolo 93 del Trattato non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea».

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti testè comunicati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bufardecì ed altri il seguente emendamento 9.8:

«Ai componenti di nomina regionale della Commissione di cui all'art. 43 dello Statuto siciliano a decorrere dal 1 gennaio 1997, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni della Commissione, è attribuita una indennità di carica pari a quella spettante al Presidente della sezione centrale del comitato regionale di controllo, come stabilito all'art. 4 della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai citati componenti si applica il trattamento giuridico ed economico della legge n. 816 del 27 dicembre 1985 per come recepita con legge regionale n. 31 del 24 giugno 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 200 milioni. Al relativo onere si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio di previsione 1997 mediante riduzione dell'accantonamento codice 1010. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«1. Al fine di soddisfare le improrogabili necessità di trasporto pubblico in occasione delle "Universiadi 1997", l'Azienda Siciliana Trasporti è autorizzata ad acquisire autobus da destinare al rinnovo e potenziamento dell'auto-parco dell'azienda medesima.

2. Gli autobus di cui al comma 1 potranno essere acquistati con il contributo in conto capitale pari al 100 per cento della spesa di acquisto sostenuta.

3. Gli autobus di cui ai precedenti commi dovranno essere immatricolati in servizio pubblico di linea extraurbana.

4. All'onere di lire 6.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede:
a) quanto a lire 6.000 milioni, mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità non impegnate del fondo di rotazione costituito presso l'IRFIS - mediocredito della Sicilia S.p.A. in applicazione alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 2.10:

«1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 30 giugno 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive aggiunte e modificazioni.

2. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dall'articolo 4.

3. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 68 del 1983, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31, è sostituito dal seguente:

“Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995 tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale”.

4. L'Assessore regionale per il Turismo, le comunicazioni e i trasporti con proprio decreto stabilirà per ciascuna azienda l'ammontare delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995.

5. All'onere di lire 139.875 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nel corrente esercizio si provvede quanto a lire 49.550 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60795 - codice 8002 - e quanto a lire 90.325 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1012 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo”.

6. Indennità di T.F.R. - Al fine di consentire

la liquidazione delle istanze T.F.R. ex articolo 6 legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, che non hanno trovato copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio per gli anni 1995 e 1996, è autorizzata la spesa di lire 600.000.000.

7. L'importo di cui sopra potrà, altresì, essere utilizzato per far fronte alle istanze che non dovessero trovare copertura nel capitolo 48607 del corrente esercizio finanziario.

8. Commissione consultiva - All'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, dopo la parola delega, è così sostituito:

“dal Direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, da uno dei dirigenti coordinatori dei gruppi della Direzione trasporti” ed è composta oltre che dallo stesso Direttore dal predetto dirigente coordinatore.

b) al secondo capoverso del primo comma, dopo la parole “e dei trasporti” è soppressa la dizione “uno dei quali svolge anche mansioni di segretario della Commissione” ed è aggiunto il seguente punto:

“da uno degli assistenti dei gruppi di lavoro della Direzione trasporti ma svolge le mansioni della Commissione”.

Dichiaro proponibili i commi da 1 a 5 dell'emendamento e improponibili le parti successive.

Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento 2.10, limitatamente ai commi da 1 a 5.

Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Non sorgendo osservazioni, dispongo l'invio della parte residua dell'emendamento 2.10 alla competente Commissione.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Sostituire l'articolo 32, comma 3, con il seguente:

“3. L'Istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, non si applica agli Enti ed aziende regionali. Parimenti, a decorrere dal 1996 non si applica alle aziende sanitarie ed alle aziende ospedaliere l'istituto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 18.4.1981, n. 69”».

Non sorgendo osservazioni, dispongo l'invio dell'emendamento in Commissione “Bilancio”.

Si riprende l'esame degli emendamenti accantonati.

Si passa agli emendamenti 2.2 e 9.2 che vengono sostituiti dal seguente emendamento 2.2.1 presentato dal Governo:

«1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 6.000 milioni appostati al capitolo 60759, codice 80009, per la effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione della “Carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia” su scala adeguata finalizzata all'esigenza della programmazione agricolo-forestale».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 2.2 e 9.2 sono pertanto assorbiti congiuntamente all'emendamento 2.6, degli onorevoli Leanza, Crisafulli ed altri.

Si passa all'emendamento 5.1 del Governo.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la parte seconda e terza dell'emendamento utilizziamo le somme per la formazione professionale che derivano dal comma 148 portandole sull'articolo 70 della legge numero 6 del 1997, che poi fa riferimento agli articoli 9 e 10 della legge numero 27 del 1991.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio assenso. Sono d'accordo con lo spirito con il quale il Governo tende ad affrontare la questione; mi sorgono dei dubbi circa la procedura e il merito, così com'è scritto il testo dell'emendamento, nel senso che lascia una discrezionalità, non comprensibilmente definita nelle modalità, sull'interpretazione di chi stabilisce l'entità degli interventi, perché viene considerato limite massimo, e non si capisce con quale autorità e sulla base di quali criteri si definiscono i limiti minimi.

Credo che lo spirito sia quello di indicare ‘sulla base della compatibilità di bilancio’.

Allora, va riscritto il testo, onorevole assessore, dicendo che intanto i contributi si erogano sulla base dei regolamenti in vigore e nella misura compatibile alla disponibilità di bilancio. Altrimenti correremmo il rischio di procedere, ulteriormente, secondo la vecchia scelta dell'Assessorato, che ha creato dei diritti acquisiti proprio perché ha proceduto in deroga ai regolamenti in vigore, i quali prevedono invece che si faccia la graduatoria e, sulla base del numero delle nuove assunzioni, si ha diritto alla precedenza per accedere ai contributi. Questo non è stato fatto in quanto i fondi si ritenevano sufficienti.

Se il Governo è d'accordo su questo, possiamo definire come riscrivere il testo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, con l'ampio mandato alla Presidenza per il coordinamento, il riferimento all'articolo 28 viene fatto in quanto l'articolo 16 richiamato è incluso nell'articolo 28, che è la norma finanziaria. Per cui se sarà necessario richiamarlo si intende mantenuto; se non sarà necessario s'intende soppresso.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Crisafulli ha già con il suo intervento dato risposta al quesito, nel senso che l'emendamento, laddove parla di limiti, punta esclusivamente a risolvere un problema che in passato si è posto e cioè quello di dare questi contributi nell'ambito delle disponibilità finanziarie. È accaduto infatti che, procedendo per acconti, una volta che viene dato l'acconto l'impresa ha avuto diritto all'importo massimo previsto dalla legge.

CRISAFULLI. Ma il regolamento non prevede gli acconti, prevede le graduatorie.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Allora, direi di modificare l'emendamento mettendo "nei limiti" o "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili".

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, considerate anche le difficoltà di interpretazione di questa norma ed in considerazione di quello che poco fa abbiamo ascoltato e che è stato deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, e cioè che il disegno di legge per l'occupazione presentato anche dall'Assessore per il lavoro, oltre che dal Presidente della Regione, è "la priorità delle priorità", riterrei opportuno che il

Governo ritirasse questa prima parte dell'emendamento per esaminarlo fra una settimana.

PRESIDENTE. Così si risolve il problema, onorevole Piro?

PIRO. Sì, sopprimendo questo si eliminano i problemi di interpretazione.

Un'altra cosa volevo sottolineare, signor Presidente, con riferimento alla seconda ed alla terza parte dell'emendamento.

Il merito lo condivido, peraltro ne avevamo parlato durante la discussione del bilancio ed io stesso avevo suggerito all'assessore Briguglio di utilizzare, con la legge successiva al bilancio, una parte dello stanziamento derivante dal comma 148 della legge finanziaria nazionale, però vorrei essere certo, e lo chiedo all'Assessore per il bilancio, che in effetti l'utilizzo fosse congruo. Cioè è noto che noi non possiamo utilizzare liberamente i fondi dello Stato, ma possiamo destinarli agli stessi settori per i quali i finanziamenti erano originariamente previsti.

Pertanto vorrei esser certo, e vorrei avere assicurazione da parte dell'assessore per il bilancio che in effetti questi 34 miliardi, prelevati dal fondo ex comma 148, originariamente erano destinati alla formazione professionale. Io ricordo tale destinazione, però potrebbe essere un ricordo fallace.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credevo di essere stato sufficientemente chiaro e speravo in una risposta ancora più esplicita.

Questa legge funziona sulla base di un regolamento predisposto dall'assessorato e su cui è stato acquisito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, che prevede non l'erogazione di contributi per acconti a tutti gli aventi diritto, ma l'erogazione dei contributi sulla base di una graduatoria determinata in base al numero di assunzioni a tempo indeterminato fatte in virtù di questa normativa.

Prima che entrasse in vigore il regolamento, si è proceduto con acconti generali, creando le

difficoltà di cui parlava l'Assessore; in attesa che si modificchino tutte le cose che si debbono modificare, il Governo deve assumere l'impegno di applicare il regolamento.

Diversamente le istanze presentate per i miglioramenti fondiari (all'assessore per l'agricoltura, all'assessore per i lavori pubblici) dovrebbero avere un piccolo acconto, per poi procedere alla liquidazione. Si creerebbe così un precedente nel comportamento dell'Amministrazione che determinerebbe una difficoltà considerevole; se invece si facesse sulla base di un elenco di priorità, la questione verrebbe risolta.

PRESIDENTE. È un suggerimento che viene dato al Governo.

CRISAFULLI. Di applicare il Regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente subemendamento all'emendamento 5.1:

«Alla fine del comma 1 sono soppresses le parole da "percentuali" a "massimi"».

Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento, nel testo risultante.

Il parere della Commissione.

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, relativamente all'emendamento 5.2, a firma dell'onorevole Piro, comunico che il Governo ha presentato un subemendamento sostitutivo dell'emendamento.

Onorevole assessore, per una ottimale riformulazione del subemendamento, visto che vengono intaccati capitoli di spesa, propongo di accantonare ulteriormente l'emendamento e il subemendamento.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Si riprende l'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento 6.1.

Onorevoli colleghi, l'emendamento 6.1 è dichiarato improponibile. Dichiaro, altresì, improponibili i commi 1 e 2 dell'articolo 6 che comporterebbero violazione del Regolamento comunitario in materia di pesca.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, evidentemente sfugge, a chi ha esaminato l'articolo, che stiamo parlando di un intervento che riguarda un ente pubblico, e che dunque non può essere considerato in contrasto con nessun Regolamento comunitario: si tratta di leggi già in vigore, si tratta di leggi già inserite in bilancio; non può essere quindi considerata valida l'interpretazione che è stata fornita. L'articolo, a mio avviso, va comunque messo in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Fleres, lei non può entrare nel merito della proponibilità, ma solo del contenuto dell'articolo.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Pre-

sidente, relativamente all'articolo 6 non si può intervenire sulla proponibilità perché l'articolo 6 è già nel disegno di legge pervenuto a quest'Aula, semmai dunque può essere messo in votazione e approvato o respinto.

Poi c'è un problema di responsabilità rispetto a questo tema, che è in parte politica, in parte amministrativa.

Mi sembra palese a chi può essere attribuita la responsabilità politica; la responsabilità amministrativa deriva da una serie di impegni che sono assunti dai consorzi che esistono ed operano e che dunque compiono atti e determinano spese.

Pur non di meno, signor Presidente, lei ha fornito una motivazione che risulta abbondantemente agli atti di questo Parlamento.

Non credo che un articolo già inserito in un disegno di legge possa essere considerato non proponibile, semmai può essere, in assenza di emendamento che ne sopprima la presenza, posto in votazione.

Poi, nella vita ognuno può fare tutto quello che vuole, ma assumendosene la responsabilità.

Non intendo aggiungere altro (anche perché questa sembra una diatriba tra me e lei e non credo sia così) in quanto ritengo e insisto sulla legittimità dell'articolo così come è formulato, così come, per altro verso, ho già insistito sulla legittimità dell'emendamento così come formulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma 3 dell'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, riprende l'esame dell'emendamento 9.3 del Governo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, la mia perplessità rispetto a questo emendamento è che interviene sulla legge di bilancio modificando una deliberazione assunta dall'Assemblea che aveva per

l'appunto cassato questi due riferimenti; anche perché - e io non lo so, per la verità - se siamo nella medesima sessione non è proponibile, perché andrebbe in contrasto con una deliberazione già assunta dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro l'emendamento 9.3 improponibile.

Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

numero 84 "Passaggio del personale di ruolo a tempo indeterminato o determinato nei nuovi enti di bonifica", degli onorevoli Crisafulli ed altri;

numero 85 "Utilizzazione dei finanziamenti già trasferiti alle province", dell'onorevole Formica:

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

considerato che:

la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizione per i commissari straordinari" prevede, fra l'altro, l'istituzione di nuovi consorzi di bonifica tra produttori ed imprenditori agricoli;

il primo comma dell'articolo 24 della stessa legge prevede che all'atto della costituzione degli enti consortili sono soppressi i precedenti consorzi di bonifica, bonifica montana ed il consorzio di secondo grado di Enna;

i successivi commi dello stesso articolo 24 della legge 45/95 regolano il passaggio del personale dai vecchi ai nuovi enti;

altresì, che occorre tutelare la posizione dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato attualmente impiegati nei suddetti enti;

atteso che il primo comma dell'articolo 6 della già citata legge 45/95 prevede che la co-

stituzione dei suddetti nuovi consorzi di bonifica sia disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,

impegna il Governo della Regione

a far sì che tutto il personale di ruolo a tempo indeterminato o determinato transiti nei nuovi enti secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge 25 maggio 1995, n. 45, all'atto stesso della costituzione per decreto dei nuovi enti di bonifica». (84)

«L'Assemblea Regionale Siciliana

considerato che:

con la legge regionale n. 15 del 12 maggio 1993, art. 12 si destinavano somme alle province regionali ai fini della gestione di licei linguistici e musicali;

i finanziamenti vincolati in alcuni casi hanno prodotto residui;

con la legge regionale 6/97 è istituito il fondo unico per le province regionali,

impegna il Governo della Regione

ad autorizzare l'utilizzo dei finanziamenti già trasferiti alle province anche per i fini di cui al fondo stesso». (85)

GRIPPALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiedere di poter apporre la firma all'ordine del giorno n. 84.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 84.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'ordine del giorno numero 85.

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14.45,
è ripresa alle ore 16.14)

La seduta è ripresa.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente subemendamento 5.2 bis, sostitutivo del comma 5 del subemendamento presentato dal Governo all'emendamento Piro:

– Il comma 5 dell'emendamento del Governo all'emendamento 5.2 è così sostituito:

«All'onere complessivo di lire 28.400 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 si provvede:

– per lire 12.000 milioni con la riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 3 della l. r. 26/95, così come modificata dall'articolo 4 della l.r. 7/97;

– per lire 5.000 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 32002;

– per lire 1.500 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 33007;

– per lire 2.000 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 34108;

– per lire 4.000 milioni con riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 9 della l.r. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni (33656);

– per lire 3.900 milioni con riduzione di parte dello stanziamento del capitolo 34109».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il subemendamento del Governo all'emendamento 5.2 dell'onorevole Piro. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro pertanto assorbito l'emendamento 5.2 dell'onorevole Piro.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 9.3.1:

«Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14 è soppresso.

La somma di lire 132.000 milioni prevista dal capitolo 21262 "Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale" è destinato quanto a lire 70.000 milioni per rinnovo contrattuale per l'anno 1997, quanto a lire 54.000 milioni per l'applicazione per gli anni 1994, 1995 e 1996 della progressione economica orizzontale di cui all'articolo 14 del

D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, quanto a lire 8.000 milioni per quota integrativa degli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura degli oneri per la contrattazione del trattamento di missione».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento 9.8 degli onorevoli Bufardeci, Crisafulli e Drago.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 10

1. Agli oneri di lire 201.272 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi appositamente accantonati nei capitoli 21257, 60751, 60791 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

2. In dipendenza di quanto disposto al comma 1, nel bilancio della Regione, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

Capitolo	DENOMINAZIONE	Importi in milioni di lire	Nomenclatore	N.F.	Note
	PRESIDENZA DELLA REGIONE				
	Titolo 01 - Spese correnti				
	Rubrica 02 - Servizi generali della Presidenza della Regione				
	Categoria 02 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza				
10353	Spese per il personale di cui all'art. 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 di cui si avvale l'Amministrazione regionale mediante contratti a termine	+ 1.630 L.V. 0/97	1	E
	ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE				
	Titolo 01 - Spese correnti				
	Rubrica 02 - Produzione agricola				
	Categoria 03 - Acquisto di beni e servizi				
14626	Spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani e di prima trasformazione agricola, ecc.	+ 8.000 L.V. 0/97	1	E
	Rubrica 05 - Bonifica				
	Categoria 04 - Trasferimenti correnti				
16004	Contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica, ecc.	+ 5.000 L.V. 0/97	1	E
	Titolo 02 - Spese in conto capitale				
	Rubrica 02 - Produzione agricola				
	Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale				
	(Nuova istituzione)				
54551	Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 12 mesi, per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche, concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.	+ 30.000	L.R. 13/86, art. 9; L.R. 35/86, art. 6; L.R. 27/95, art. 1; L.R. 5/96, art. 15; L.V. 0/97;	1	E
	Rubrica 04 - Miglioramenti fondiari				
	Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale				
	(Nuova istituzione)				
55459	Contributi in conto capitale in favore delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali.	+ 2.000	L. 509/81, art. 1; L. 198/85, art. 4; L.V. 0/97;	1	E
	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI				
	Titolo 02 - Spese in conto capitale				
	Rubrica 02 - Edilizia				
	Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale				
68586	Contributi integrativi a cooperative edilizie e imprese di costruzioni che usufruiscono di interventi regionali, ecc.	+ 142 L.V. 0/97	1	D

Capitolo	DENOMINAZIONE	Importi in milioni di lire	Nomenclatore	N.F.	Note
	ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO PREVIDENZA SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	Titolo 01 - Spese correnti				
	Rubrica 04 - Collocamento della manodopera				
	Categoria 04 - Trasferimenti correnti				
33708	Contributi alle imprese per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato.	+ 26.000 L.V. 0/97	1	E
33709	Contributi alle imprese ed ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali che procedano alla assunzione di giovani con contratto di formazione, ecc.	+ 82.000 L.V. 0/97	1	E
	Rubrica 05 - Formazione e addestramento professionale				
	Categoria 03 - Acquisto di beni e servizi				
	(Nuova istituzione)				
34076	Spese per lo svolgimento di attività di formazione nelle aziende.	+ 9.500	L.R. 27/91, artt.11-28 L.R. 2/92, art. 1; L.R. 25/93, art. 6; L.R. 6/94, art. 9; L.V. 0/97;	1	E
	ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA				
	Titolo 01 - Spese correnti				
	Rubrica 05 - Pesca ed attività marinare				
	Categoria 03 - Acquisto di beni e servizi				
	(Nuova istituzione)				
35617	Spese per la vigilanza sulla pesca nei golfi di Catania, Castellamare e Patti.	+ 500	L.R. 25/90, artt.10-16 L.R. 5/96; L.V. 0/97;	1	E
	Titolo 02 - Spese in conto corrente				
	Rubrica 05 - Pesca ed attività marinare				
	Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale				
	(Nuova istituzione)				
75802	Contributi in favore di consorzi di enti pubblici locali per il finanziamento di iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico, mediante opere di ripopolamento, nonché per il funzionamento.	+ 1.000	L.R. 31/74; L.R. 26/87, art. 21; L.R. 25/90, art. 16; L.R. 33/95, art. 2; L.R. 5/96; L.V. 0/97;	1	E
	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE				
	Titolo 01 - Spese correnti				
	Rubrica 06 - Promozione culturale, educazione permanente, accademie e biblioteche				
	Categoria 04 - Trasferimenti correnti				
38131	Spese per l'Ente Parco minerario Floristella-Grottacalda	+ 500 L.V. 0/97	1	E
	Rubrica 07 - Antichità e belle arti				
	Categoria 03 - Acquisto di beni o servizi				
38378	Spese di gestione del centro elaborazione dati, ecc.	+ 1.000 L.V. 0/97	1	E

Capitolo	DENOMINAZIONE	Importi in milioni di lire	Nomenclatore	N.F.	Note
	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI				
	Titolo 07 - Spese correnti				
	Rubrica 04 - Sport				
	Categoria 03 - Acquisto di beni e servizi				
48255	Spese per il piano dei servizi di assistenza tecnica e logistica, ecc.	+ 2.200 L.V. 0/97	1	E
48256	Spese per il piano delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle Universiadi, ecc.	+ 13.765 L.V. 0/97	1	E
48257	Spese per il comitato organizzatore per l'Universiade 1997, ecc.	+ 35 L.V. 0/97	1	E
	Rubrica 05 - Comunicazioni e trasporti				
	Categoria 04 - Trasferimenti correnti				
	(Nuova istituzione)				
48632	Contributo forfetario sulle spese di gestione dell'autoveicolo a favore dei titolari di licenza o autorizzazione per l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza.	+ 3.000	L. 29/96, art. 5; L.V. 0/97;	1	E
	Titolo 02 - Spese in conto capitale				
	Rubrica 04 - Sport				
	Categoria 09 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione				
	(Nuova istituzione)				
88260	Spese per la realizzazione di impianti sportivi e ricettivi per lo svolgimento delle Universiadi estive del 1997.	+ 15.000	L.R. 29/93, art. 1; L.R. 35/95, artt. 1-3; L.R. 10/96, art. 10; L.R. 51/96, artt. 4-5; L.V. 0/97;	1	E
	ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE				
	Titolo 01 - Spese correnti				
	Rubrica 02 - Bilancio e tesoro				
	Categoria 08 - Somme non attribuibili				
21257	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	- 30.630		1	
	Titolo 02 - Spese in conto capitale				
	Rubrica 02 - Bilancio e Tesoro				
	Categoria 08 - Somme non attribuibili				
60751	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Spese in conto capitale.	- 48.142		1	
60791	Fondo per il miglioramento delle politiche attive del lavoro, per lo sviluppo della solidarietà, ecc.	- 122.500		1	

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza anche per l'individuazione dell'esatta cifra di copertura finanziaria della presente legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Si passa all'articolo 11.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario:

«Articolo 11

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.»

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 16.20,
è ripresa alle ore 16.30)*

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, l'emendamento 9.8 a firma degli onorevoli Bufardeci ed altri è stato approvato per mero errore, pertanto, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il Presidente dell'Assemblea presenta un emendamento interamente soppressivo dell'emendamento 9.8.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

Il parere del Governo?

TRICOLI, assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, comunico che ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno è stato presentato dall'onorevole Crisafulli il seguente emendamento all'articolo 2:

– Il comma 2 è così sostituito:

«Il limite di spesa di 1.500 milioni previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1996, numero 76, è elevato per il 1997 a lire 6.500 milioni (cap. 16008). Gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 76/1995 sono prorogati sino al 31 dicembre 1999. Gli oneri derivanti, valutati in lire 1.500 milioni annui per il 1998 e 1999, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione – codice 1001».

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

PROVENZANO, presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Votazione finale per scrutinio nominale del

disegno di legge: «Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997». (380/A)

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge numero 380/A: "Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997".

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Alfano, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Beninati, Briguglio, Burgaretta Aparo, Canino, Castiglione, Catania, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Aquino, Drago, Galletti, Granata, Grimaldi, Grippaldi, Leanza, Manzullo, Petrotta, Provenzano, Ricotta, Scalia, Scoma, Stancanelli, Strano, Tricoli, Turano, Virzì.

Votano no: Barbagallo Giovanni, Battaglia, Crisafulli, Di Betta, Di Martino, La Corte, Liotta, Lo Certo, Monaco, Morinello, Piro, Scalicci, Spagna, Vella, Villari, Zago, Zangara.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Favorevoli	31
Contrari	17

(L'Assemblea approva)

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a lunedì, 12 maggio 1997, alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, terzo comma, del Regolamento interno, delle interrogazioni della rubrica: "Sanità".

Numero 54 "Iniziativa per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 7 e n. 10 del 1991", degli onorevoli Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Leontini, Misuraca, Scammacca della Bruca, Scoma, Vicari.

Numero 114 "Iniziativa urgente per garantire un'efficiente rete di camere iperbariche in Sicilia", dell'onorevole Stancanelli.

Numero 120 "Interventi per eliminare l'inquinamento prodotto dalla centrale termoelettrica ENEL di Termini Imerese", dell'onorevole Piro.

III - Discussione della mozione:

Numero 84 "Nuova disciplina in materia di lavori socialmente utili da attivare nella Regione", degli onorevoli Piro, Guarnera, Lo Certo, Mele, Ortisi.

IV - Discussione della mozione:

Numero 85 "Completa attivazione ed utilizzazione del CEFPAS", degli onorevoli Ricotta, Caputo, Speciale, Granata, Drago, Leanza, Catanzoso, Nicolosi.

V - Elezione di nove componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

VI - Elezione di nove membri per la sezione centrale e per ciascuna delle sezioni provinciali del comitato regionale di controllo.

La seduta è tolta alle ore 16.35

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore F.F.
Dott. Filippo Tornambé